

CONVIVENZE DI FATTO

La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (c.d. Legge Cirinnà), in vigore dal 5 giugno 2016, disciplina l’istituto delle convivenze di fatto dai commi 36 al 65 dell’art. 1.

Per poter costituire la convivenza di fatto sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere due persone maggiorenni, di sesso diverso o uguale;
- b) essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
- c) non essere parenti o affini tra loro o legati da vincoli di adozione, né avere un vincolo matrimoniale o da unione civile in atto né fra loro né con terze persone;
- d) essere entrambi coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Tonezza del Cimone.

DIRITTI DEI CONVIVENTI

In base all’art. 1 della legge 76/2016, la costituzione della convivenza di fatto specifica che:

- 1) i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
- 2) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
- 3) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
 - a. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
 - b. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (commi 40 e 41);
- 4) i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti alla casa di comune residenza (commi da 42 a 45);
- 5) i conviventi di fatto hanno il diritto subentrare nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- 6) la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
- 7) i conviventi di fatto hanno particolari diritti di partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare (comma 46);
- 8) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ne siano i presupposti (commi 47 e 48);
- 9) il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell’altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (es. incidente) (comma 49);
- 10) la convivenza di fatto non crea diritti di successione ereditaria.

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati devono presentare una dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta da ciascuno dei due componenti la coppia, allegando copia dei documenti d’identità dei dichiaranti, in una delle seguenti modalità:

- presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Tonezza del Cimone;

- per raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Tonezza del Cimone – Ufficio Anagrafe – Via Roma, 28 – 36040 Tonezza del Cimone (VI);
- per fax al n. 0445 749504;
- per via telematica all'indirizzo mail info@comune.tonezzadelcimone.vi.it, con firme autografe;
- per via telematica alla PEC tonezzadelcimone.vi@cert.ip-veneto.net, con firma digitale di entrambi i richiedenti.

L'Ufficio Anagrafe procederà entro due giorni alla registrazione della convivenza di fatto con decorrenza dalla data di ricevimento della domanda. Dal momento della registrazione si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti (assenza di impedimenti e stabile convivenza). Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti la registrazione della "convivenza di fatto" si intenderà confermata.

CANCELLAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La cancellazione può avvenire:

- 1) d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Tonezza del Cimone di uno o entrambi i componenti la convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- 2) su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando un'apposita richiesta di cancellazione sottoscritta da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore, secondo le modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione. Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune ne darà comunicazione all'altro convivente. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto del convivente, per un tempo determinato, di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA E DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, a seconda dei casi, davanti ad un notaio o a un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'Ufficio Anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

- 1) accordo delle parti;
- 2) recesso di una delle parti;
- 3) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- 4) morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o con firma autenticata dal notaio o avvocato.